

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 febbraio 2025, n. 16.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*GIULI, *Ministro della cultura*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2024, N. 201

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento nonché tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore in attività di co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) promuovere la produzione culturale e artistica giovanile»;

dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

«*c-bis*) promuovere la diffusione e la fruizione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini e la rimozione degli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio

della lettura in età prescolare, quali strumenti fondamentali per la crescita, il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale, relazionale ed emotivo della persona»;

alla lettera *d*), le parole: «, interesse storico-artistico e di prossimità» sono sostituite dalle seguenti: «o da interesse storico-artistico e alle librerie di prossimità»;

dopo la lettera *e*) sono aggiunte le seguenti:

«*e-bis*) promuovere e valorizzare tutte le attività di spettacolo»;

e-ter) promuovere e valorizzare il cinema e il settore audiovisivo»;

e-quater) promuovere la digitalizzazione del patrimonio librario e l'alfabetizzazione digitale tramite percorsi di educazione e formazione all'interno degli spazi bibliotecari»;

al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport limitatamente alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*)» e dopo le parole: «legge 13 novembre 2023, n. 162» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Presso l'ufficio di gabinetto del Ministro della cultura è istituita una posizione dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle attività svolte ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del Ministero della cultura. Il Ministero della cultura è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico dirigenziale di livello generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 247.163 euro per l'anno 2025 e a 296.596 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «, nelle materie di propria competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nelle materie di propria competenza,»;

al comma 2, lettera *a*), la parola: «africane» è sostituita dalla seguente: «africani»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «e da due» sono sostituite dalle seguenti: «da due» e le parole: «n. 165 e da cinque» sono sostituite dalle seguenti: «n. 165, e da cinque»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «del Piano Mattei» sono sostituite dalle seguenti: «per il Piano Mattei».



All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «fino a trentacinque anni di età» sono inserite le seguenti: «, dando priorità alle aperture in aree interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche statali aperte al pubblico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro è destinato alle iniziative avviate nel territorio di comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali non esista un altro punto di rivendita di libri, anche qualora l'attività libraria non sia svolta in misura prevalente, se essa rappresenta almeno il 30 per cento dell'attività»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità» sono sostituite dalle seguenti: «o interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e le librerie di qualità»;

al secondo periodo, le parole: «alle biblioteche statali aperte al pubblico, degli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti pubblici territoriali» e dopo le parole: «legge 17 ottobre 1996, n. 534, e» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1, comma 40»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «del presente articolo, pari» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2, pari a » e dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2021, n. 234,» è inserita la seguente: «e,»;

al secondo periodo, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e le parole: «fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189» sono sostituite dalle seguenti: «fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

al comma 4, dopo le parole: «di conversione del presente decreto,» sono inserite le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta,»;

al comma 5, le parole: «a cultura, spettacolo e settore audiovisivo» sono sostituite dalle seguenti: «alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo»;

al comma 6, le parole: «del predetto fondo» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo di cui al comma 5»;

al comma 7, le parole: «dall'applicazione del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'attuazione del comma 5, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025,».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: «con la legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge» e le parole: «800 mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «800.000».

All'articolo 5:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «e all'Istituto italiano di numismatica,» sono sostituite dalle seguenti: «, all'Istituto italiano di numismatica e alla Domus mazziniana, indicati nel regolamento»;

alla lettera a), le parole: «700 mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «700.000»;

alla lettera b), le parole: «300 mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «300.000»;

alla lettera c), le parole: «400 mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «400.000»;

alla lettera d), le parole: «200 mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «200.000»;

dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) 200.000 euro per la Domus mazziniana»;

al comma 2, secondo periodo: le parole: «200 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro a decorrere dall'anno 2025»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 357-sexies:

al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

al secondo periodo, le parole: «n. 208, articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «n. 208, all'articolo 1», le parole: «n. 232, articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «n. 232, all'articolo 1», le parole: «n. 145, articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «n. 145, all'articolo 1», le parole: «n. 160, articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «n. 160, e all'articolo 1», le parole: «della legge 30 dicembre 2021, n. 234» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge,», le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge» e le parole: «e non oltre» sono soppresse.

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «primo periodo, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e la parola: «S.p.A.» è sostituita dalla seguente: «S.p.a.»;

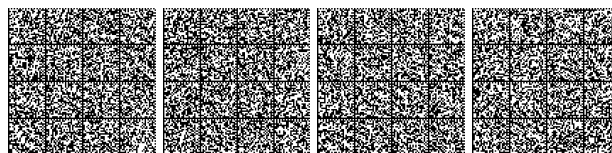
al comma 2, dopo le parole: «del giorno seguente» sono inserite le seguenti: «, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative».

All'articolo 8:

al comma 1, il quarto periodo è soppresso.

All'articolo 9:

al comma 2, alinea, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».



All'articolo 10:

al comma 2, lettera *a*), dopo le parole: «al comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 3, primo periodo, la parola: «museo» è sostituita dalla seguente: «Museo»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire la fruizione e la valorizzazione del Memoriale della Shoah di Milano, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 in favore della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede:

a) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

c) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 898, le parole: «31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «36.967.000 euro per l'anno 2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000 euro per l'anno 2027» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale»;

b) al comma 900, primo periodo, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «all'assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla ripartizione».

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, lettera *a*), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, a 31.760.000 euro per l'anno 2026 e a 28.400.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 11:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «, che sono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa» sono sostituite dalle seguenti: «. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri, i tempi e le modalità secondo cui gli uffici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, dispongono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di cui al presente comma»».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2183):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI, dal Ministro della cultura Alessandro Giuli, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani (Governo MELONI-I), in data 28 dicembre 2024.

Assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 28 dicembre 2024, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, l'8, il 22, il 23, il 29, il 30 e il 31 gennaio 2025.

Esaminato in Aula il 3, il 4, il 5 febbraio 2025 ed approvato il 6 febbraio 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1374):

Assegnato alla 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) in sede referente il 6 febbraio 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 10ª (Affari esteri, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede referente, l'11, il 12 e il 13 febbraio 2025.

Esaminato in Aula il 18 febbraio 2025 ed approvato definitivamente il 19 febbraio 2025.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 30.

25G00023

